



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.62**

OGGETTO:Controversia nanti il TAR Sardegna - Ricorso n. 850/2013 - Comune di Aritzo contro Sig. Secci Antonello - Incarico agli avvocati Eulo Cotza, e Paolo Cotza () per tutela degli interessi del Comune di Aritzo - Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio Amministrativo

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di **novembre** alle ore **tre** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILI AUGUSTO - Sindaco	Sì
2. ARIU PINA - Assessore	Sì
3. GODDI GIOVANNI ANTONIO - Assessore	No
4. DAGA SALVATORE - Assessore	Sì
5. PABA RAFFAELE - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Stefano Schirmenti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 107, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 2°, del Decreto Legislativo n. 267/2000 laddove si stabilisce che ai dirigenti spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario;

RICHIAMATO l'art. 109, comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante norme sul conferimento di funzioni dirigenziali;

RICHIAMATO l'art. 48, comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni sulle competenze della Giunta;

VISTO il ricorso T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Ricorso n. 850/2013) presentato dal Signor Secci Antonello avverso il Comune di Aritzo (acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 4695 del 14 ottobre 2013) in persona del legale rappresentante in carica, per l'annullamento dell'ordinanza n. 30 del 25 giugno 2013, con il quale il responsabile del servizio tecnico ordinava al Signor Secci Antonello, in proprio e quale socio accomandatario della Villa delle Ginestre dei F.lli Secci s.a.s. con sede in Aritzo, la demolizione di alcune opere abusive;

DATO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale incaricare un legale di propria fiducia, di provata esperienza e serietà professionale, al fine di far valere la fondatezza delle motivazioni addotte con i propri atti, oggetto del ricorso sopra citato;

RITENUTO pertanto di dover affidare allo studio legale associato Cotza rappresentato dagli avvocati Eulo Cotza e dall'avvocato Paolo Cotza con studio legale in Piazza Michelangelo, 14 - Cagliari, che ha dichiarato la propria disponibilità a rappresentare il Comune di Aritzo;

VISTO il preventivo presentato dallo studio legale rappresentato dagli avvocati Paolo Cotza ed Eulo Cotza (acquisito al prot. n. 5135 del 7 novembre 2013 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) con il quale viene determinato un importo di € **12.688,00** complessivo;

RITENUTO quanto mai urgente provvedere, ai sensi dell'art. 107 - comma 1° e 2° del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuire le risorse, pari ad € **12.688,00** al Responsabile del Servizio Amministrativo , per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

RITENUTO quanto mai urgente provvedere, ai sensi dell'art. 107 - comma 1° e 2° del Testo Unico sull'Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuire le risorse al Responsabile del Servizio Amministrativo, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, stante l'imminente scadenza per la presentazione di opportuna costituzione in giudizio in merito alla controversia oggetto del presente deliberato;

RICHIAMATO l'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri previsti dall'articolo 49 - comma I° del Decreto Legislativo n. 267/2000 riportati in calce al presente atto;

VISTO il capitolo 850/8/2 del corrente esercizio finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26 del 29 novembre 2013 recante oggetto: "Assestamento generale al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013" la quale veniva apportata al Bilancio comunale 2013 apposita variazione prevedendo il necessario impinguamento del capitolo;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

PER LE MOTIVAZIONE ESPRESSE IN NARRATIVA:

DI PROMUOVERE opposizione al ricorso promosso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, presentato dal Signor Secci Antonello in qualità di socio accomandatario della "Villa delle Ginestre dei f.lli Secci s.a.s. con sede in Aritzo;

DI CONFERIRE apposito incarico allo studio legale associato rappresentato dagli avvocati Eulo e Paolo Cotza con studio legale in Piazza Michelangelo, n. 14 - Cagliari - Partita IVA 02717070920, per le finalità sopra esposte;

DI ATTRIBUIRE al Responsabile del Servizio Amministrativo le risorse pari ad € 12688,00 disponibili nel corrente esercizio finanziario al capitolo 850/8/2;

DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile, con votazione unanime separata;

PARERI

(art. 49 - comma I° del D Lgs n. 267/2000)

I sottoscritti, **VISTA** la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo **TECNICO**: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirment)

Sotto il profilo **CONTABILE**: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott ssa Rosanna Lai)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
PILI AUGUSTO



Il Segretario Comunale
dottor Stefano Schirmenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 2-12-2013, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li 2-12-2013

Il Responsabile della Pubblicazione

Stefano Schirmenti
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li 2-12-2013

Il Segretario Comunale
dottor Stefano Schirmenti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 2-12-2013

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor Stefano Schirmenti

Cagliari, 4 Novembre 2013

Posta elettronica
aritzo.segreteria@tiscali.it
(Sig.ra Francesca Calledda)
Tot. pagine n. 1 compresa la
presente

Spett.le Comune di Aritzo
c.a.
Egr. Sig. Sindaco
Gent. Ing. Sabrina VACCA
Comune di ARITZO

Oggetto: **Controversia, nanti T.A.R. Sardegna, n. 850/2013. Comune di Aritzo contro Sig. Antonello SECCI** rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea P. Cannas;
Prestazione professionale di patrocinio e domiciliazione, del Comune di Aritzo, da parte degli Avv.ti Eulo Cotza e Paolo Cotza, entrambi del Foro di Cagliari, in occasione del Giudizio nanti menzionato. **Prospetto di Parcella.**

Fase di studio	3.420,00
Fase introduttiva	1.800,00
Fase istruttoria	3.600,00
Fase decisoria	4.680,00
Totale parziale	12.500,00
Spese generali (12,5%)	1.562,50
Totale complessivo	14.062,50

Onde evitare di gravare eccessivamente sulle finanze di codesto Comune, rispetto alla cifra complessiva nanti riportata si opera una **decurtazione di Euro 4.062,50**. Pertanto, **l'importo delle competenze è pari ad Euro 10.000,00 più accessori di legge.**

Euro 10.000,00 + Euro 400,00 cassa avvocati 4% = Euro 10.400,00 imponibile
+ Euro 2.288,00 I.V.A. 22% = Euro 12.688,00 - Euro 2.000,00 rit. acc. 20% =
Euro 10.688,00# da corrispondere.

* * *

Totale da impegnare = Euro 12.688,00#**Totale da corrispondere = Euro 10.688,00#**

* * *

Ricordiamo che l'importo nanti riportato, pari ad **Euro 10.688,00#** potrà esserci accreditato sul C.C. 66/299913 Banca FIDEURAM - Via Tuveri 54 Cagliari (cod. ABI 03296 - cod. CAB 01601), intestato a Studio Legale Associato Cotza - Avv. Eulo Cotza - Avv. Paolo Cotza. **Coordinate bancarie ulteriori.**

Per operatività italiana: H 03296 01601 000066299913**Per operatività estera:****codice IBAN: IT37 H032 9601 6010 0006 6299 913****codice BIC: FIBKITMM**

Partita I.V.A. 02717070920

Avv. Eulo Cotza

Distinti saluti

Avv. Paolo Cotza



TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ricorso

C.C. 11 A

per il sig. **Antonello Secci**, nato ad Aritzo il 15/4/1962 ed ivi residente (C.F. SCC NN. 62D15 A407X), in proprio e quale socio accomandatario della Villa delle Ginestre del F.lli Secci s.a.s., con sede in Aritzo (C.F. 001069270914), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Andrea P. Cannas (C.F. CNN NRP 65D21 L953R - PEC: avv.andreacannas@legaimait.it) e presso il suo studio legale in Cagliari, via Dante n°19, elettivamente domiciliato;

contro

il **Comune di Aritzo**, in persona del sindaco in carica,

per l'annullamento

dell'ordinanza n°30 del 25.6.2013, notificata il 2.7.2013 (**doc. n°1**), con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha ordinato al ricorrente la demolizione, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, di alcune opere assentamente abusive, con l'avvertimento che -in difetto- si sarebbe proceduto all'esecuzione coattiva della detta demolizione; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi, allo stato non conosciuti.

FATTO

Il ricorrente è amministratore della s.a.s. Villa delle Ginestre, che gestisce una "Comunità Alloggio - Residenza terza età" in Aritzo, nell'immobile posto nella via A. Maxia n°76.

Buona parte degli ospiti della menzionata struttura è affetta da patologie psichiatriche, con spiccate tendenze alla fuga, come risulta dalla certificazione che si produce in giudizio (**doc. n°2**).

Diverse volte, infatti, è avvenuto che alcuni dei detti ospiti scavalcassero la recinzione esterna e venissero trovati addirittura in altri comuni della Sardegna, esponendo se stessi ed altri a gravissimi rischi.

Proprio per tale ragione, il sig. Secci, nelle sua sopra indicata qualità, ha chiesto il rilascio di apposita autorizzazione edilizia, al fine dell'adeguamento della detta recinzione (**doc. n°3**).

Tuttavia, protraendosi in maniera abnorme l'iter procedimentale volto al

PROCURA SPECIALE
Delega a sottoscrivere il
presente atto ed a rappre-
sentarmi e difendermi in
relativo giudizio l'avv.
Andrea Cannas, conferen-
dogli le più ampie facoltà
ivi compresa quella di
proporre motivi, proporre
rassumere ed proseguire
il giudizio rinviare agli
atti dello stesso ed
accettare la rinuncia
rinviare ai soggetti
motivi nominare proxi
sostitui Fleggi domicilio
presso lo studio del
medesimo legale in
Cagliari, via Dante n. 19.
Al sensi del D. Lgs.
n. 196/2003 autorizzo il
rattamento del dati
personali ivi compresi
quelli sensibili al fine
dello svolgimento del
presente mandato.

Andrea Cannas

La Firma è autentica

rilascio del titolo e persistendo le dette ragioni di estrema necessità ed urgenza, il richiedente si è visto costretto ad adeguare comunque la recinzione, al fine di evitare i pericoli sopra evidenziati.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Arizo ha, quindi, ordinato la demolizione del manufatto.

Il provvedimento impugnato è, tuttavia, illegittimo e gravemente lesivo degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I -

L'ordinanza n°30/2013 è, innanzitutto, illegittima in quanto la misura sanzionatoria applicata non è conforme al "sistema repressivo" delineato dalla legge regionale 11.10.1985 n°23, nonché, per quanto possa rilevare, dalla corrispondente normativa nazionale.

Detto regime sanzionatorio, ovviamente, prevede misure rapportate alla gravità sostanziale dell'abuso. Inoltre, le sanzioni applicate devono necessariamente aver riguardo alla situazione concreta ed al singolo abuso che si intende sanzionare.

Il legislatore, infatti, ha precisamente delineato la tipologia degli interventi, nonché le sanzioni per la loro abusiva realizzazione, secondo un sistema che tiene conto della natura degli abusi e gradua, coerentemente, le misure repressive applicabili per ciascuno di essi.

Più in particolare, deve evidenziarsi come l'opera in questione rientri sicuramente tra quelle di cui all'art. 13, lett. c) della citata L.R. n°23/1985 (*mur di cinta e cancellate*), per le quali è prevista la semplice autorizzazione comunale.

Il successivo art. 14 della medesima legge (*Opere eseguite senza autorizzazione*) recita testualmente:

"1. L'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa comporta l'applicazione di una sanzione per unità pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a lire 500.000.

2. In caso di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione, nel caso in cui è

prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000, quando l'autorizzazione è gratuita, o pari al doppio dell'importo dovuto, nei casi di autorizzazione onerosa.

3. Quando le opere vengono eseguite senza autorizzazione su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, si applica una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.

4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell'Amministrazione comunale, su parere vincolante dell'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo nei casi in cui al precedente terzo comma.

6. Nel caso in cui le opere eseguite senza autorizzazione, che non riguardino lavori di manutenzione, contrastino con prevalenti interessi pubblici, il Sindaco ne ordina la demolizione e rimessa in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso.

7. L'accertamento del valore di cui al precedente primo comma è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente art. 7°.

Nella fattispecie che ci occupa, malgrado il chiaro tenore delle norme su trascritte, il Comune ha comminato illegittimamente la più grave misura della demolizione, in luogo di quella più lieve. Un corretto modo di operare avrebbe dovuto, invece, comportare l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, salvo il caso di congrua ed esaustiva motivazione circa l'eventuale contrasto dell'opera con "prevalenti interessi pubblici".

Il Comune di Aritzo, tuttavia, non ha dedotto alcunché in merito all'eventuale contrasto con i detti interessi, limitandosi -senz'altro- ad applicare la sanzione più grave, pur in assenza dei presupposti di legge.

Appare, pertanto, evidente -alla luce di quanto sopra esposto- come il provvedimento del Comune sia sicuramente sproporzionato ed abnorme.

Si deduce, pertanto, la violazione degli artt. 12 e 14 L.R. n°23/1985, nonché delle norme e dei principi generali in materia urbanistica, eccesso

di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento.

- II -

L'amministrazione, peraltro, richiamando la normativa nazionale (art. 3 D.P.R. 6.6.2001, n°380), ritiene di comprendere le opere oggetto dell'ordinanza impugnata tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia", volti cioè *"a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"*.

Da ciò discenderebbe, secondo la p.a., che i medesimi interventi siano soggetti al "permesso di costruire", ai sensi dell'art. 10 comma 1 del medesimo D.P.R. e, quindi, all'applicazione dell'art. 7 L.R. n°23/1985, al fine del *"ripristino della legalità violata"*.

Nella fattispecie, alla luce di quanto esposto nel precedente motivo -a parte la commistione tra normativa statale e regionale operata dal Comune- è evidente come l'intervento che ci occupa sia pacificamente annoverabile tra quelli che l'art. 13 L.R. n°23/1985 subordina al rilascio di semplice autorizzazione. Con conseguente applicazione del successivo art. 14, al fine della individuazione delle misure sanzionatorie.

Occorre, in ogni caso, rilevare che, anche nella denegata ipotesi in cui si versasse nell'ipotesi prevista dall'art. 7 L.R. n°23/1985 (Opere eseguite in parziale difformità), il provvedimento sarebbe ugualmente illegittimo per le ragioni appresso specificate.

Il menzionato art. 7 e del seguente testuale tenore:

"1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione, che non costituiscono variazioni essenziali, sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine fissato dal Sindaco con propria ordinanza"

2. In caso di inottemperanza all'ordinanza predetta, il Sindaco ordina la demolizione d'ufficio delle opere a spese del responsabile dell'abuso; ovvero applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità"

3. L'accertamento del valore di cui al comma precedente è effettuato, entro 90

giorni, dall'Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall'Amministrazione comunale, sulla base del costo di produzione stabilito dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi di edilizia residenziale o sulla base del valore venale delle opere qualora si tratti di edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale.

4. Le spese per l'accertamento del valore sono a carico del responsabile dell'abuso e vengono determinate secondo tariffe stabilite in sede comunale, sentiti gli Ordini professionali.

5. La relazione d'accertamento del valore è trasmessa all'Ufficio tecnico erariale, per un parere di congruità.

6. Qualora l'Ufficio tecnico erariale non si pronunci entro 60 giorni dalla data della richiesta comunale, il Comune applica la sanzione pecuniaria sulla base del valore determinato dall'Amministrazione comunale".

La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, in merito alle norme di identico contenuto portate dalla previgente normativa nazionale (non differente, peraltro, da quella attuale).

Si trascrive, sul punto, la massima della perspicua pronunzia del TAR Umbria n°204 del 16.3.1998:

"Ai sensi degli artt. 7, 11 e 12 comma 21, 28 febbraio 1985 n. 47, è doveroso da parte degli uffici tecnici del Comune un preventivo e puntuale accertamento circa la possibilità della restituzione in pristino delle opere, in considerazione della scindibilità o meno delle opere conformi da quelle difformi dalla disciplina urbanistica ed edilizia, e, quindi, in considerazione dell'eventuale pregiudizio che può arrecarsi alle opere eseguite in conformità della concessione edilizia; inoltre, una volta effettuato tale accertamento, in ipotesi con esito negativo, è altresì necessaria una ulteriore valutazione circa l'effettivo pregiudizio che può derivare dal ripristino dello stato quo ante mediante la demolizione delle opere edilizie abusive, rispetto a quelle non abusive, che, come tali, devono essere conservate; infine, occorre una formale e coerente motivazione (da esternare nel relativo provvedimento) in ordine alla decisione di adottare il provvedimento demolitorio anziché quello meno drastico col quale viene applicata una sanzione pecuniaria, anch'essa prevista dalla legge come misura amministrativa e punitiva dell'ordine giuridico violato da abusi".

Nel nostro caso, pertanto, il Comune ha palesemente violato la norma di

cur al citato art. 7 della L.R. n°23/1985 ed è, comunque, mancata una qualsiasi istruttoria, nonché una sia pur minima motivazione, in ordine alle circostanze sopra evidenziate.

Anche per tali ragioni il provvedimento indicato in epigrafe risulta illegittimo e meritevole di annullamento.

- III -

Come esposto in punto di fatto, l'odierno ricorrente ha presentato, prima della emanazione dell'ordinanza in epigrafe, apposita domanda al fine di ottenere l'autorizzazione per le opere di cui all'ordinanza medesima.

L'amministrazione comunale, quindi, ha emesso un provvedimento repressivo, nelle more di un procedimento avente ad oggetto i medesimi interventi edilizi oggetto della richiesta di autorizzazione.

Il provvedimento è, quindi, illegittimo anche perché l'ordine di demolizione è stato adottato pur in pendenza del detto procedimento volto a conseguire il titolo edilizio, incombendo sull'Amministrazione l'obbligo di previa pronuncia sulla relativa domanda.

Sotto altro profilo, a parere del ricorrente, deve ritenersi che -nella fattispecie- ricorresse comunque un evidente "stato di necessità", tale da impedire l'applicazione di qualsiasi sanzione.

Si rammenta, in proposito, che tale causa scriminante è trasversale all'ordinamento giuridico (v., oltre all'art. 54 c.p., l'art. 2045 c.c.) e risponde ad un canone ormai codificato direttamente discendente dallo *jus naturale* ("*necessitas non habet legem*") Anche nella materia urbanistica tale principio trova comune applicazione. Si veda, ad esempio, proprio in materia di opere eseguite in assenza di autorizzazione, il comma 4 dell'art. 14 L.R. n°23/1985, che esclude ogni sanzione nel caso di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia annullare gli atti impugnati, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio.
Contributo unificato come per legge (€ 650,00).

Cagliari,

Avv. Andrea Cannas



RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Andrea Cannas, con studio in Cagliari, nella via Dante n°19, ai sensi della legge 21.1.1994, n°53 ed in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, rilasciata l'11.10.2007, ho oggi notificato, nell'interesse del ricorrente in epigrafe, il suesposto ricorso al **Comune di Aritzo**, in persona del sindaco in carica, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Aritzo, previa iscrizione al n°**18/2013** del mio registro cronologico, trasmettendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. n°76530/65321 4, spedita dall'Ufficio Postale di Cagliari 6, in data -appresso specificata- corrispondente a quella del timbro postale apposto nel presente foglio, indirizzata all'indicata casa comunale Cagliari, 11.10.2013.

Avv. Andrea Cannas

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. Cannas'. Below the signature is a circular official stamp, likely from the law firm or the court, containing some illegible text and a central emblem.